

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

Sezione Quarta

Motivi Aggiunti

con istanza di misura cautelare collegiale

nel ricorso R.G. 10628/2022

Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2023

nell'interesse del signor **Gero Luca SCIUME'**, nato in Agrigento il 06.01.1980 e residente in Favara (AG) nella via Giove n. 12, cf. SCMGLC80A06A089F, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura già agli atti del giudizio, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori come risultanti dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, fax 0922.5098037

Ricorrente

contro

1. **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore;
2. **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente pro tempore;
3. **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
4. **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona del legale rappresentante legale pro tempore;

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui uffici, siti nella via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati *ex lege* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

nei confronti di

Vitale Vincenzo, residente a Siderno (RC), con pec riportata su Reginde vincenzo.vitale@avvocatilocri.legalmail.it, già individuato come controinteressato sostanziale nel ricorso principale in quanto inserito nell'elenco rettificato con punteggio di 22.25 (cfr. doc. n. 9 del ricorso principale)

Controinteressato

nonché nei confronti di

Zaffina Marta, residente nella via dei Bizantini, n. 6 a, 88046 Lamezia Terme (CZ);
Concas Danilo Giuseppe, residente nella via Camisa n. 26, 09040 Castiadas (SU);
Auricchio Immacolata, residente nella via Andreulli n. 5, 80041 Boscoreale (NA).

Controinteressati inseriti nella graduatoria di merito e dei vincitori

e nei confronti

di tutti i candidati che hanno partecipato al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali - Ministero dell'Istruzione (cod. 01/Funziario Amministrativo Giuridico Contabile) e che hanno riportato una votazione pari e/o superiore a 22 punti e che sono inseriti nella graduatoria di merito e dei vincitori (all. A e B) del concorso indetto con D.D. 22 luglio 2021 n. 61, come modificato dal successivo D.D. n. 33 del 06.04.2022, come modificato dal D.D. n. 79 del 14.09.2022 con cui il numero dei posti è stato elevato a 593 posti per il codice 01, pubblicata in data 05.10.2022,

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensiva degli effetti,

quanto ai presenti motivi aggiunti,

1. della graduatoria di merito e dei vincitori (all. A e B) del concorso indetto con D.D. 22 luglio 2021 n. 61, come modificato dal successivo D.D. n. 33 del

06.04.2022 , come modificato dal D.D. n. 79 del 14.09.2022 con cui il numero dei posti è stato elevato a 593 posti per il codice 01, pubblicata in data 05.10.2022, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i vincitori e nella parte in cui nella graduatoria di merito attribuisce il punteggio di punti 22 (doc. n. 1);

2. del provvedimento denominato “RETTIFICA - Concorso 304 funzionari MI - codice di concorso 01”, pubblicato in data sconosciuta, e comunque successiva al 3 agosto 2022, consistente in un Elenco dei candidati - in ordine alfabetico - che hanno riportato almeno 21/30 nella prova scritta svolta nei giorni 13 e 14 luglio 2022 -profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, nella parte in cui l’odierno ricorrente risulta inserito con un punteggio pari a 22 (doc. n. 2);

3. di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso al precedente e relativo alla procedura concorsuale e di pregiudizio per il ricorrente.

1. Con il ricorso introduttivo registrato al n. RG 10628/2022, il signor Gero Luca Sciumè ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

A) della valutazione della prova scritta, pubblicata e conosciuta in data 15.07.2022, del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, - Ministero dell’Istruzione (cod. 01/Funzionario Amministrativo Giuridico Contabile) di cui al D.D. 22 luglio 2021 n. 61, modificato ed integrato dal D.D. n. 33 del 06.04.2022, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente un punteggio di 22, anziché quello spettante di punti 23,75 (doc. n. 1);

B) del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, con il quale sono stati predisposti i quesiti da sottoporre ai candidati, ed in particolare, dei quesiti contestati individuati come n. 22, n. 33 e n. 38 per i quali sono state state indicate come esatte risposte non conformi e/o pertinenti o, che comunque, presentano formulazione ambigua;

C) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione, l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti;

D) dell'elenco dei candidati che hanno raggiunto un punteggio di almeno 21 punti, pubblicato in data 03.08.2022, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta inserito con un punteggio pari a 22 (doc. n. 2);

E) ove occorra e per quanto di interesse, del Bando di concorso di cui al D.D. 61 del 22.7.2021 nonché del D.D. n. 33 del 06.04.2022, nella parte in cui prevede che la prova scritta si compone di "b) una parte composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata" (doc. n. 3);

F) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

2. Più precisamente, il ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'azione amministrativa consistita nell'errata formulazione di alcuni quesiti oggetto della prova scritta e nella conseguente valutazione degli stessi. Invero, i quesiti n. 22, n. 33 e n. 38, somministrati nella prova scritta, sono stati formulati in maniera ambigua, errata e/o fuorviante e hanno inficiato il risultato finale riportato dal candidato; circostanza, quest'ultima, che ha portato all'attribuzione di un punteggio determinante l'inclusione nell'elenco degli idonei, ma comportante l'inserimento in graduatoria in una posizione peggiore rispetto a quella spettante, limitando irrimediabilmente le *chances* di ottenere l'ambito bene della vita.

3. All'esito dell'udienza cautelare dell' 11.10.2022 il Tribunale Amministrativo, a fronte della prospettazione di presentazione di motivi aggiunti contro la graduatoria finale *medio tempore* pubblicata, ha fissato la data per una nuova camera di consiglio per il prossimo 11.01.2023.

4. In data 05.10.2022 è stata pubblicata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico indetto con D.D. 22 luglio 2021 n. 61, come modificato dal successivo D.D. n. 33 del 06.04.2022, per esami, per il reclutamento di n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, per il

profilo Funzionario Amministrativo Giuridico Contabile - codice concorso 01, come modificato dal D.D. n. 79 del 14.09.2022 con cui il numero dei posti è stato elevato a 593 posti per il codice 01, pubblicato in data 05.10.2022.

5. La graduatoria summenzionata, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente tra i vincitori (all. B) e conferma il punteggio di 22 (all. A), costituisce fonte di lesione della posizione giuridica soggettiva dello stesso; parimenti illegittimo si appalesa l'elenco contenente le correzioni dei punteggi di alcuni candidati pubblicato in data sconosciuta e comunque successiva al 3 agosto che prudenzialmente, altresì, si impugna con i seguenti motivi aggiunti.

MOTIVI AGGIUNTI

Illegittimità derivata della graduatoria di merito nonché dell'elenco rettificato degli idonei.

La graduatoria di merito e dei vincitori, quale atto finale del procedimento, viene impugnata in quanto affetta da vizio di illegittimità derivata per mancato inserimento del nominativo del ricorrente tra i candidati vincitori del concorso.

Come già osservato nel ricorso principale, l'azione amministrativa è connotata da eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, irragionevolezza manifesta, illogicità ed incoerenza. Invero, come documentato, ben 3 dei 40 quesiti somministrati nella prova scritta sono stati formulati in maniera ambigua ed hanno portato all'attribuzione di un punteggio errato e sfavorevole che ha precluso al ricorrente la possibilità di essere ricompreso tra i vincitori della graduatoria finale.

Dall'esame dei quesiti oggetto di contestazione emerge, in modo pacifico, una formulazione ambigua, fuorviante, oltre che idonea a prestarsi ad una pluralità di risposte corrette.

Trattasi in particolare dei quesiti n. 22 (tra i quesiti vertenti sulle materie giuridiche attinenti il profilo di interesse), n. 33 e n. 38 (tra i quesiti situazionali), in relazione

ai quali, come documentato con il ricorso principale, l'amministrazione ha considerato esatte delle risposte non pertinenti.

In particolare, con riferimento al quesito n. 22 (che richiede al candidato di individuare il termine **perentorio** entro cui, nelle controversie in materia di lavoro, l'attore è tenuto a notificare al convenuto il ricorso *ex art. 415 c.p.c.*) l'erronea formulazione dello stesso si desume già dall'interpretazione letterale del disposto di cui all'art. 415 c.p.c.. Invero, secondo il disposto normativo in commento *"il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'art. 417"*. Ebbene, come è evidente, sussiste un onere di notifica in capo all'attore, con ciò, tuttavia, non potendosi ammettere il carattere perentorio del termine di dieci giorni espressamente previsto, atteso che nessuna sanzione risulta prevista dalla norma per l'inosservanza di detto termine, circostanza sintomatica della natura ordinatoria del termine medesimo.

Del resto, la natura ordinatoria del termine summenzionato risulta pacificamente chiarita dall'orientamento, ormai consolidato, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. 6464/2017; Cass. ord. n. 3959/2016, ord., n. 23426 del 16/10/2013 e Cass. n. 8685 del 31/05/2012, che hanno richiamato l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 60 del 2010).

La circostanza ha comportato l'attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a -0,25 su un massimo +0,75. Di talché, la formulazione del quesito oggetto di contestazione non può che ritenersi errata e fuorviante e, conseguentemente, deve ritenersi illegittima la sottrazione di punti -0,25; alla risposta deve essere assegnato un punteggio di +0,75.

Per quanto concerne i quesiti n. 33 e n. 38 (che richiedevano al candidato di individuare la circostanza ritenuta maggiormente efficace a offrire soluzione a un caso concreto) si invoca l'attribuzione per entrambi i quesiti di punti +0,375 (prevista per le risposte neutre), in virtù delle ragioni meglio argomentate con il ricorso principale.

Come anticipato, al ricorrente è stato attribuito un punteggio finale di 22, circostanza che ha determinato una collocazione in graduatoria deteriore rispetto a quella legittimamente spettante.

La circostanza deve ascriversi proprio all'evidente errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente nella formulazione e valutazione dei quesiti contestati. L'ambigua, errata e/o fuorviante formulazione delle domande genera, infatti, un elemento di confusione nella comprensione del testo e, quindi, non consente di individuare correttamente la risposta da fornire.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa in più occasioni ha censurato la formulazione di quesiti fuorvianti e/o errati.

In materia di prove concorsuali con quiz a risposta multipla, è orientamento, ormai consolidato, in giurisprudenza quello secondo cui *“La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Consiglio di Stato, sez. III, n. 158/2021, Cfr anche: Tar Lazio, sez. III, n. 7392/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 3060/2015).*

Analogamente, è stato evidenziato che in sede di pubblico concorso, *“laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca*

ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Dette circostanze non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in punto di discrezionalità tecnica, *“atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati”.* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043). Invero, *“affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

In tempi recenti, la circostanza è stata rilevata anche da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo: *“non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018).

Peraltro, costituisce pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui l'illegittimità dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello conseguente, poichè viene a mancare la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza, trattandosi di una forma di invalidità

derivata dal momento che, essendo detti atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto successivo (Cons. di Stato, Sez. III, sent. 10 novembre 2020, n. 6922). Il Consiglio di Stato ha ancor più recentemente confermato tale principio, pur precisando la necessarietà dell'impugnazione dell'atto successivo (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 23 marzo 2022, n. 2119).

A tal riguardo, giova ancora precisare che codesto Ecc.mo Tribunale si è già espresso in tema della valutazione dei quesiti situazionali relativi alla stessa procedura concorsuale, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV, sent. n. 11793/2022 del 12.09.2022).

Ciò posto, l'erroneità dell'azione amministrativa rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e il conseguente punteggio attribuito al ricorrente che non gli ha consentito l'inserimento nella graduatoria finale di merito in posizione utile per l'assunzione.

Parimenti illegittimo, e per i medesimi motivi, risulta l'elenco di rettifica pubblicato in data successiva alla pubblicazione del primo elenco alfabetico nella parte in cui conferma per il ricorrente il punteggio errato di 22.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

ex art. 55 cpa

Con il ricorso principale è stata richiesta l'emissione di misura cautelare collegiale. A tal fine il Presidente del TAR ha fissato la camera di consiglio dell'11.10.2022 per la trattazione della stessa. In quella sede la difesa del ricorrente ha prospettato l'esigenza di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito ed il Collegio ha rinviato alla camera di consiglio del prossimo 11 gennaio 2023.

Permangono, pertanto, anche in relazione ai presenti motivi aggiunti, le esigenze cautelari già illustrate con il ricorso principale considerato che sono già in corso le convocazioni dei vincitori per la scelta della sede, circostanza che impone a tutela del ricorrente l'emissione di idonea misura cautelare che ne salvaguardi gli interessi.

La concessione della misura cautelare, di fatto, tutela anche la stessa amministrazione, la quale in caso di accoglimento del ricorso potrebbe essere costretta a ripetere la procedura di convocazione ed attribuzioni delle sedi ai vincitori.

**Per questi motivi,
VOGLIA L' ECC.MO TAR LAZIO,**

accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, nonché quello principale e, per l'effetto, previa emissione di misura cautelare collegiale, annullare i provvedimenti impugnati nella parte di interesse, condannando il Ministero dell'Istruzione all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarre a favore dei difensori antistatari.

DICHIARAZIONE VALORE

Il sottoscritti Avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 2° co., DPR 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminato, e che trattandosi di motivi aggiunti il contributo unificato non è dovuto in quanto non sussiste ampliamento del *thema decidendum*.

Si produce:

- 1) graduatoria di merito pubblicata il 5.10.2022;
- 2) elenco rettificato degli idonei;
- 3) istanza di accesso agli atti;
- 4) riscontro accesso relativamente al controinteressato Vitale;
- 5) riscontro accesso relativamente ai controinteressati Concas, Auricchio, Zaffina.
- 6) avviso di convocazione dei vincitori cod. 01.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori premesso che:

- 1) il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimare;
- 2) il ricorso è stato altresì notificato a 3 controinteressati inseriti nella graduatoria di merito e dei vincitori del concorso in relazione ai quali è stata presentata istanza di accesso agli atti già riscontrata dall'amministrazione (all. 5).

Rilevato che:

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendo le modalità”*.

Considerato, a tal proposito, che:

il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, come notifica alternativa a quella tradizionale, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo della P.A. interessata al procedimento.

Per queste ragioni, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

che il Presidente dell'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia autorizzare, anche con decreto monocratico, la notificazione dei presenti motivi aggiunti ai controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito e dei vincitori mediante pubblici proclami.

Qualora venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione, si chiede che sia imposto alla stessa di rilasciare attestazione di avvenuta pubblicazione.

Favara, 28.10.2022.

Avv. Giuseppe Limbici

Avv. Francesca Palumbo